

Pensioni – Responsabilità per errate comunicazioni inerenti la posizione assicurativa – Riconoscibilità – Conseguenze.

Corte d'Appello di Torino – 28.04/10.05.2005 n. 815 – Pres. Buzano - Rel. Mancuso – Sparacio (Avv. Citterio) - INPS (Avv. Cataldi)

Non sussiste la responsabilità dell'INPS per errata comunicazione dell'anzianità contributiva nel caso in cui l'errore sia immediatamente riconoscibile dall'assicurato.

FATTO - Con ricorso depositato il 20.9.2002 diretto al Tribunale di Torino Sparacio Antonino evocava in giudizio l'INPS, deducendo che, a seguito di una errata comunicazione del 1992 dell'INPS in base alla quale avrebbe maturato il requisito contributivo per il pensionamento di anzianità dall'1.11.1994, aveva rassegnato l'11.5.1994 le dimissioni dall'ATM di Torino, ma aveva avuto riconosciuta la pensione di anzianità con decorrenza dall'1.1.1995 e non dall'1.11.1994. Deduceva dunque il ricorrente che l'INPS doveva esser ritenuto responsabile del danno da lui sofferto, consistente nella perdita di due rate mensili di pensione, e chiedeva dunque la condanna dell'Istituto al pagamento di detti ratei, con interessi, rivalutazione e spese.

L'INPS, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Torino, con sentenza 6.2.2003, depositata il 17.2.2003 e non notificata, respingeva il ricorso e compensava le spese.

Interponeva appello il sig. Sparacio con ricorso depositato il 5.2.2004, chiedendo l'accoglimento delle originarie conclusioni sopra trascritte.

Resisteva l'INPS, costituitosi con memoria depositata il 12.4.2005.

All'udienza del 28.4.2005, dopo l'intervento dei difensori delle parti, la Corte pronunciava sentenza dando immediata lettura del dispositivo deliberato.

DIRITTO - Il Tribunale ha respinto la domanda del sig. Sparacio sulla base delle seguenti considerazioni:

- a) l'errore in cui era incorso l'INPS nel 1992, all'atto dell'accoglimento della domanda di ricongiunzione dei contributi, non aveva la rilevanza attribuitagli dal ricorrente in quanto nella relativa comunicazione l'INPS non aveva indicato né il requisito contributivo necessario per il pensionamento di anzianità né la data in cui lo Sparacio avrebbe maturato tale diritto;
- b) non poteva quindi ascrivere all'Istituto convenuto la decisione assunta dallo Sparacio di dimettersi, considerato anche che costui aveva rassegnato le dimissioni senza preventivamente richiedere all'INPS una comunicazione certificativa in ordine alla propria posizione contributiva.

Nell'atto di appello si deduce :

- a) la comunicazione 29.10.1992 dell'INPS, pur non indicando il requisito contributivo maturato e la data di maturazione del diritto al pensionamento, ha efficacia certificativa ex art. 54 L. n. 88/1989 in quanto comunque indicava il numero dei contributi accreditati in virtù della ricongiunzione;
- b) considerato il periodo ricongiunto indicato in detta comunicazione e quello successivo lavorato presso l'ATM lo Sparacio aveva quindi potuto determinare, sulla base di un semplice calcolo matematico, la data del possibile pensionamento;
- c) detta comunicazione dell'INPS, inoltre, non conteneva errori palesi di cui lo Sparacio potesse rendersi conto, sicché del tutto legittimamente lo stesso vi aveva fatto affidamento per determinare la data del suo pensionamento.

L'appello è infondato.

In punto di fatto va rilevato che:

- 1) il 2.6.1983 il sig. Sparacio - già a quell'epoca dipendente dell'ATM di Torino - presentò all'INPS domanda di ricongiunzione nel Fondo Trasporti dei contributi afferenti al periodo dal 1957 al 1974 (v. doc. 1 . INPS);
- 2) nel 1992 l'INPS comunicò allo Sparacio che la domanda di ricongiunzione del 2.6.1983 era stata accolta, precisando che il periodo riconosciuto (cioè il periodo ricongiunto) era di anni 15, mesi 6 e giorni 28 e riguardava il periodo 1.9.1959-30.12.1976 (v. doc. 3 INPS);
- 3) nel maggio 1994 il sig. SPARACIO rassegnò le proprie dimissioni, accettate dall'ATM con decorrenza dal 1°.11.2004 (v.docc. 1 e 2 appellante);
- 4) nel 1995, quando ormai lo Sparacio aveva risolto il rapporto, l'INPS gli comunicò che la domanda di ricongiunzione del 2.6.1983 era stata accolta, specificando che il periodo ricongiunto era di anni 14. mesi 9 e giorni 11 e riguardava il periodo 1.9.1959-12.6.1974 (v. doc. 2 INPS).

E' dunque evidente, anzitutto, che, diversamente da quanto si assume nell'atto di appello, la comunicazione del 1992 dell'INPS conteneva un errore immediatamente riconoscibile dallo Sparacio : la sua domanda di ricongiunzione riguardava il periodo 1957-1974 ma l'INPS, comunicandogliene l'accoglimento, indicava il periodo ricongiunto in quello compreso fra l'1.9.1959 ed il 30.12.1976.

Già la sola circostanza che la domanda di ricongiunzione fosse stata accolta per un periodo diverso da quello indicato nella relativa domanda di ricongiunzione, circostanza che avrebbe dovuto far presupporre allora una doppia contribuzione per uno stesso identico periodo (in particolare, per gli

ultimi due anni ammessi alla ricongiunzione), avrebbe dovuto indurre lo Sparacio, prima di rassegnare le dimissioni dall'ATM, a svolgere presso l'INPS doverosi accertamenti onde verificare la propria esatta posizione contributiva.

Nulla di ciò fece lo Sparacio, sicché l'assoluta mancanza di diligenza dimostrata dal medesimo, unitamente alla circostanza che la comunicazione del 1992 si limitava ad indicare il periodo oggetto di ricongiunzione, senza riportare né il "monte contributivo" fino a quella data maturato dallo Sparacio stesso né la data in cui avrebbe potuto perfezionarsi - sul presupposto della permanenza del rapporto di lavoro con l'ATM - il suo diritto al pensionamento di anzianità, esclude ogni responsabilità in capo all'Istituto.

A ciò aggiungasi che anche ove si ritenesse diversamente e, cioè, che la comunicazione del 1992 dell'INPS abbia efficacia certificativa. *ex art. 54 l. n. 88/1989* e che solamente l'errore in essa contenuto, e non anche la scarsa diligenza dell'assicurato, abbia potuto cagionare allo Sparacio il danno lamentato, la domanda proposta da quest'ultimo non potrebbe comunque trovare accoglimento. L'appellante chiede, infatti, che l'INPS venga condannato al pagamento dei due ratei di pensione perduti (novembre e dicembre 1994), ma il danno da lui sofferto non è consistito nella perdita di detti ratei di pensione (cui non aveva alcun diritto, pacifico essendo comunque che solo dal gennaio 1995 gli spettava la pensione di anzianità), bensì nel mancato percepimento delle retribuzioni che egli avrebbe conseguito ove non avesse rassegnato le dimissioni con decorrenza dall'1.11.1994.

Respingendosi dunque il gravame per le sopraindicate ragioni, deve confermarsi la sentenza impugnata. Considerata la natura della controversia pare equo disporre la compensazione integrale delle spese anche del presente grado.

(Omissis)